

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

**DECRETO 3 novembre 2004**

**Attuazione dei programmi pilota a livello nazionale di cui all'articolo 2, punto 3, della legge 1° giugno 2002, n. 120.**

Gazzetta Ufficiale del 13-4-2005 n.85

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visti i regi decreti n. 2440/1923 e n. 827/1924, recanti le disposizioni e il regolamento sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;

Vista la legge n. 468/1978 recante la riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio e successive modificazioni;

Viste la legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003 e la legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria 2004;

Viste la legge 27 dicembre 2002, n. 290, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2003, e la legge 24 dicembre 2003, n. 351, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2004;

Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York nel 1992;

Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, 2002/358/CE riguardante l'approvazione, a nome della Comunita' europea, del protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni, che impegna l'Italia alla riduzione delle proprie

emissioni di gas serra nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012;

Vista la decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004, che ha confermato l'impegno dell'Unione europea per la attuazione degli obblighi di riduzione stabiliti nell'ambito del protocollo di Kyoto e della successiva citata decisione 2002/358/CE;

Vista la legge n. 120 del 1° giugno 2002 di ratifica del protocollo di Kyoto;

Visto in particolare l'art. 2, punto 3, della citata legge in base al quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua, con proprio decreto, i programmi pilota da attuare a livello nazionale e internazionale per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra, e l'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio, con l'obiettivo di definire i modelli di intervento piu' efficaci dal punto di vista dei costi, sia a livello interno che nell'ambito delle iniziative congiunte previste dai meccanismi del protocollo di Kyoto, «Joint Implementation» e «Clean Development Mechanism»;

Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 «Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra»;

Considerato che il Piano d'azione nazionale per la riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'effetto serra per il periodo 2003-2010, allegato alla citata delibera CIPE n. 123/2002, individua le misure che possono raggiungere il miglior risultato in termini di riduzione delle emissioni con il minor costo e i migliori effetti sulla modernizzazione e sull'efficienza dell'economia nazionale;

Vista la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione di anidride carbonica nella Comunita';

Considerato che la citata direttiva 2003/87/CE stabilisce una sanzione per le emissioni di ogni tonnellata eccedente il limite stabilito pari a Euro 40/anno nel periodo 2005-2007, e pari a Euro 100/anno nel periodo 2008-2012;

Vista la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia;

Vista la direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità;

Considerato che in data 11 febbraio 2004 è stata approvata la direttiva 2004/8/CE, in corso di recepimento dallo Stato italiano, ed essa è finalizzata ad accrescere l'efficienza energetica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, creando un quadro per la promozione e lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla attuazione della prima fase del Programma europeo sui cambiamenti climatici, che indica nella promozione della cogenerazione una delle misure necessarie per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra prodotte nel settore energetico;

Considerato che il potenziale nazionale di cogenerazione ad alto rendimento di energia distribuita mediante impianti di cogenerazione diffusa è stimato in 12.000 MWe entro il 2008, con una riduzione delle emissioni di anidride carbonica - rispetto alla produzione tradizionale di energia - pari a 8-14 milioni tonnellate/anno, ad un costo netto pari a circa Euro 4-7/anno per tonnellata;

Tenuto conto inoltre che tale potenziale corrisponde a circa il 20% della domanda interna di elettricità, e che pertanto la realizzazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento può contribuire in modo significativo alla riduzione del «carico» sulla rete di distribuzione della elettricità;

Ritenuto che, in applicazione di quanto disposto dalle citate direttive 2004/8/CE, 2003/96/CE, 2002/91/CEE, dovranno essere applicate misure incentivanti per l'impiego del gas naturale e delle fonti rinnovabili negli impianti di cogenerazione ad alto rendimento negli usi civili, nel settore del commercio e turismo, e nei settori dell'agricoltura e dell'industria;

Ritenuto altresì che, in attesa del recepimento delle direttive

sopra citate, e della adozione delle relative misure incentivanti, e' opportuno avviare progetti pilota a rapida cantierabilita' nel settore della cogenerazione ad alto rendimento, al fine di verificarne la fattibilita' e la replicabilita', e che a questo fine e' necessario dotare il programma di una strumentazione finanziaria adeguata per facilitare il cofinanziamento e l'efficienza economica dei progetti;

Considerato che le risorse finanziarie messe a disposizione dalla legge n. 120/2002, per l'attuazione dell'art. 2, punto 3, per il periodo 2002-2004, assommano a Euro 75 milioni;

Vista la legge 30 luglio 2004, n. 191 «di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica» la quale, tra le altre, ha ridotto del 50% la dotazione di bilancio relativa all'anno 2004 per l'attuazione dell'art. 2 della legge n. 120 del 2002;

Ritenuto di destinare Euro 30.000.000 all'attuazione dei programmi pilota a livello nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra, di cui all'art. 2, punto 3, della legge n. 120/2002, finalizzati alla promozione e diffusione della cogenerazione ad alto rendimento;

Considerato che le predette risorse sono disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, allocate nel CDR 4 - U.P.B. 4.2.3.15 - Accordi ed organismi internazionali - capitolo 7923 impegnate per Euro 50.000.000 con decreti n. 724 del 30 dicembre 2002 e n. 977 del 23 dicembre 2003 e per Euro 12.500.000 disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2004;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 28 ottobre 2004;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'assegnazione di Euro 30.000.000 per la promozione della realizzazione di progetti pilota a rapida cantierabilita' aventi per oggetto impianti nuovi o rifacimenti di impianti esistenti come definiti nel decreto di cui al successivo art. 3, ossia i progetti realizzabili entro il termine massimo di 6 mesi dalla comunicazione dell'ammissibilita' al finanziamento, nel settore della cogenerazione diffusa ad alto rendimento, al fine di verificarne la fattibilita' e la replicabilita'.

2. Sono ammessi al finanziamento i progetti pilota di cogenerazione diffusa ad alto rendimento, con priorita' per i progetti che prevedono l'utilizzo del calore per la produzione energetica del freddo e l'utilizzo di unita' di piccola o micro-cogenerazione.

3. Ai fini dell'ammissibilita' al finanziamento l'IRE (Indice di Risparmio Energetico) delle unita' di potenza fra 1 MWe e 5 MWe, deve essere almeno pari allo 0,1 (10%). Per le unita' di potenza inferiore a 1 MWe l'IRE deve risultare positivo.

#### Art. 2.

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le pertinenti definizioni della deliberazione n. 42/02 dell'autorita' per l'energia elettrica ed il gas, ed inoltre le seguenti:

a) «unita' di micro-cogenerazione»: unita' di cogenerazione con una capacita' massima inferiore a 50 kWe;

b) «piccola cogenerazione»: la cogenerazione realizzata con unita' di cogenerazione con una capacita' installata inferiore a 1 Mwe;

c) «cogenerazione diffusa»: la cogenerazione realizzata con unita' di cogenerazione con una capacita' installata inferiore a 5 Mwe;

d) «IRE»: indice di risparmio energetico, cosi' come definito alla lettera t), art. 1, della deliberazione n. 42/02 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;

e) «Sito»: l'edificio o il complesso di edifici fisicamente connessi all'impianto di distribuzione del calore utile prodotto

dall'impianto di cogenerazione.

Art. 3.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e delle attività produttive e d'intesa con la Conferenza unificata, definiscono:

a) la distribuzione territoriale dei progetti da avviare;

b) le modalità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi ai soggetti beneficiari tenuto conto e sulla base dei criteri di cui all'allegato I, nonché delle indicazioni regionali concernenti le porzioni di territorio definite «critiche» in attuazione del decreto legislativo n. 351/1999;

c) la modalità per l'eventuale cumulo con altre risorse nazionali o comunitarie;

d) le procedure per la verifica sullo stato di attuazione degli interventi;

e) le modalità di monitoraggio sui risultati e sui vantaggi energetico-ambientali conseguiti.

Art. 4.

1. Il Direttore generale della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Direttore generale della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive sono incaricati di predisporre entro il 31 dicembre 2005 una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento alla efficacia delle procedure di finanziamento e delle misure incentivanti, nonché alla fattibilità e replicabilità dei progetti pilota.

La relazione è inviata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio alla Conferenza unificata.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2004

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Matteoli

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Siniscalco

Il Ministro delle attivita' produttive

Marzano

Allegato 1

1. Condizioni di ammissibilita'.

1.1 I progetti pilota devono:

a) essere costituiti da una o piu' unita' di cogenerazione, ciascuna delle quali non superi una capacita' massima di 5 MWe e venga installata in siti diversi;

b) essere realizzati nei settori prioritari di cui al successivo punto 2;

c) prevedere il monitoraggio delle prestazioni gestionali, energetiche ed ambientali delle unta' di cogenerazione.

1.2 Per i progetti pilota che includono una o piu' unita' di potenza compresa fra 1 E 5 MWE la relativa domanda di finanziamento e' corredata dall'impegno del soggetto proponente al raggiungimento di un IRE pari o superiore a 0,1 (10%); per le unita' inferiori al MWE l'IRE deve essere comunque positivo.

2. Interventi e settori prioritari.

I progetti pilota devono avere una alta capacita' di replica. Sono definiti prioritari gli interventi a favore:

a) di edifici pubblici o destinati a servizi di pubblica utilita';

b) del settore sanitario;

- c) del settore sportivo;
- d) del settore agroforestale;
- e) del settore della grande distribuzione;

f) degli altri settori definiti prioritari sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'art. 3, comma 1, lettera e).

### 3. Entita' dei contributi per progetto pilota.

3.1 Fino al 20% dell'investimento, entro un massimo di Euro 200.000, per gli impianti alimentati con gas naturale; aumentati al 30% in caso di utilizzo del calore per la produzione di freddo.

3.2 Fino al 30% dell'investimento, entro un massimo di Euro 300.000, per gli impianti alimentati con biomasse o con un sistema ibrido «biomasse-gas naturale», aumentati al 40% in caso di utilizzo del calore per la produzione di freddo.

3.3 Nel caso di progetti realizzati in aree non servite da rete di gas l'incentivo di cui al punto 3.2 si intende pari al 40%.

### 4. Soggetti beneficiari:

- a) Energy Saving Company (ESCO);
- b) agenzie locali per il risparmio energetico;
- c) soggetti proprietari o gestori sul territorio nazionale di almeno 10 immobili adibiti agli usi di cui al precedente punto 2;
- d) amministrazioni ed enti pubblici, incluse associazioni di comuni e comunita' montane, per la realizzazione di impianti di cogenerazione a servizio di immobili di proprieta' pubblica o di reti di teleriscaldamento;
- e) imprese agricole e forestali.